

*Articolo 4*

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate un'unica domanda.

*Articolo 5*

Entro il termine di tre settimane a decorrere dall'importazione degli animali soggetti al presente regolamento, l'importatore informa le autorità competenti che hanno

rilasciato i titoli di importazione in merito al numero e all'origine dei capi importati. Queste autorità trasmettono alla Commissione, all'inizio di ogni mese, le suddette informazioni.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*